

Regolamento modif delibera 31/2018

Scritto da Administrator

Giovedì 02 Agosto 2018 10:04 - Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Agosto 2018 10:44

**REGOLAMENTO PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI
ALL'ENTE**

*(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 13 del 24/02/2017)*

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31
del 31/07/2018)

Regolamento modif delibera 31/2018

Scritto da Administrator

Giovedì 02 Agosto 2018 10:04 - Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Agosto 2018 10:44

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

- I. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del comune di Sannicandro di Bari degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza,
- II. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di consulenza, assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziale, in tutti i gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

ART. 2

Istituzione dell'albo degli avvocati patrocinatori del Comune

- I. Per l'affidamento di incarichi professionali esterni di rappresentanza e difesa degli interessi del Comune è istituito apposito albo aperto a tutti i professionisti in forma singola nonché associata.
- II. A tal fine, mediante pubblico avviso, tutti i professionisti interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale.
- III. La tenuta dell'albo è demandata al Responsabile dell' Ufficio contenzioso, secondo le modalità di seguito descritte.
- IV. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
Sezione A - CONTENZIOSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.
Sezione B - CONTENZIOSO DI DIRITTO CIVILE
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello – Corte di Cassazione.
Sezione C - CONTENZIOSO DI DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature – Sez. Lavoro: Tribunale - Corte di Appello – Corte di Cassazione.
Sezione D - CONTENZIOSO DI DIRITTO PENALE
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Penali: Giudice di Pace - Tribunale – Corte d'Appello – Corte di Cassazione.
Sezione F- CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Assistenza e patrocinio dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali, Commissioni Tributarie Regionali e Corte di Cassazione.
- V. L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista in forma singola o associata.
- VI. In via di prima attuazione, l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente nonché dalla comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Bari e Trani, a cura del Dirigente dell'Ufficio del contenzioso.

Regolamento modif delibera 31/2018

Scritto da Administrator

Giovedì 02 Agosto 2018 10:04 - Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Agosto 2018 10:44

- VII. Il suddetto elenco è soggetto a revisione biennale, previo esame delle ulteriori domande presentate.
- VIII. Resta ferma la facoltà per il Comune di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità.
- IX. La difesa del Comune innanzi alle Magistrature Superiori potrà essere affidata anche a professionisti scelti al di fuori dell'elenco di cui al presente Regolamento.
- X. Nel caso di giudizi di impugnazione, l'incarico potrebbe essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti di giudizio se in possesso dei requisiti necessari per il relativo patrocinio.
- XI. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nel caso di affidamento di incarichi di difesa dei dipendenti o degli amministratori dell'Ente, soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso, la scelta del professionista tra gli iscritti nell'Elenco, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000, tenendo impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione.

ART. 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

- I. Nell'elenco saranno essere inclusi i professionisti Avvocati in forma singola o associata, in possesso dei seguenti requisiti :
 - Cittadinanza italiana ed eventuali equiparazioni previste dalla normativa vigente;
 - Godimento dei diritti civili e politici;
 - Capacità a contrarre con la P.A.
 - Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - Esperienza professionale nella difesa di enti locali e/o delle pubbliche amministrazioni nelle materie del Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro e della Previdenza dettagliate nel curriculum vitae e professionale da allegarsi.
- II. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso o abbiano avuto nel biennio precedente, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro questo Comune.
- III. Ai professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, verrà immediatamente revocato l'incarico con conseguente cancellazione dal predetto Elenco.

ART. 4

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

- I. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con atto della Giunta Comunale, previa eventuale relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, mentre, con determinazione del Responsabile dell'Ufficio del Contenzioso viene individuato il professionista a cui affidare l'incarico di

Regolamento modif delibera 31/2018

Scritto da Administrator

Giovedì 02 Agosto 2018 10:04 - Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Agosto 2018 10:44

- patrocinio legale, anche in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, motivandone la scelta.
- II. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:
- Specializzazione ed esperienza;
 - Foro di competenza della causa da affidare;
 - Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto ovvero adeguatamente connessi;
 - Rotazione tra i professionisti inseriti nell'Elenco;
 - Assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente.
- III. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione contenente l'impegno di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto professionale instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense. Tale impegno dovrà riguardare anche il biennio precedente al conferimento dell'incarico stesso.
- IV. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il comune per fatto proprio nonché per conto di terzi, pubblici o privati o che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito precedentemente dallo stesso comune.
- V. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro precedentemente affidati o che abbiano un contenzioso contro il comune.
- VI. Non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui sia necessaria la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere motivato e sarà da considerarsi unico ai fini del compenso.

ART. 5

Contenuto minimo dell'atto d'incarico

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:

1. autorità giudiziaria;
2. l'indicazione del valore della causa;
3. il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al D.M. 55/2014 come disposto nel successivo articolo;
4. obbligo del professionista di presentare dichiarazione di accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
5. obbligo del professionista di richiedere la riunione di giudizi aventi lo stesso oggetto ovvero connessi;
6. obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
7. obbligo del professionista incaricato di aggiornare costantemente l'Ente per iscritto sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione

Regolamento modif delibera 31/2018

Scritto da Administrator

Giovedì 02 Agosto 2018 10:04 - Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Agosto 2018 10:44

dell'attività posta in essere nonché l'obbligo di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito ovvero scambiato con controparte nel corso del giudizio. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo di software di cui si potrà dotare l'Ufficio del Contenzioso dell'ente.

8. alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio ovvero ogniquale volta se ne ravvisi la necessità anche endoprocedimentale, obbligo del professionista incaricato, di rendere un parere scritto all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o, comunque, per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
9. Periodicamente e, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno i professionisti dovranno relazione all'Ente in merito allo stato dell'incarico nonché della possibilità di eventuali aumenti delle loro spettanze, dovuti ad una maggiore imprevista attività professionale o a maggiori spese non previste al momento del conferimento dell'incarico.
10. Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale nonché all'eventuale esperimento di eventuali mediazioni facoltative o obbligatorie nonché di negoziazione assistita.
11. Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

ART. 6

Corrispettivo

- I. Il compenso al professionista incaricato sarà determinato con una riduzione in misura del 50% dei parametri di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. 55/2014, così come modificate dal D.M. 37/2018.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento ci si porta alla normativa di cui all' "Equo Compenso". *

ART. 7

Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;
- abbiano patrocinato in proprio o per conto terzi ovvero abbiano al momento di conferimento dell'incarico, cause contro l'Ente.

*articolo modificato con delibera C.C. n. 31 del 31/07/2018

Regolamento modif delibera 31/2018

Scritto da Administrator

Giovedì 02 Agosto 2018 10:04 - Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Agosto 2018 10:44

ART. 8

Registro degli incarichi

E' istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti e i corrispondenti oneri finanziari nonché tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.

Art. 9

Transazione delle controversie

Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, per l'Ente, secondo criteri fissati dai successivi commi del presente articolo ed in ossequio alle norme procedurali in materia di mediazione facoltativa e obbligatoria nonché di negoziazione assistita.

Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito a mezzo di un difensore incaricato, l'Ufficio del Contenzioso chiede al suddetto professionista di inviare, con cadenza annuale e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione circa lo stato e l'andamento processuale nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

L'Ufficio del contenzioso, valutata la convenienza per l'Ente alla transazione o alla mediazione ovvero alla negoziazione, invita il professionista a stilare lo schema di atto di transazione e di rinuncia che formerà oggetto di proposta di deliberazione della Giunta comunale (o di Consiglio Comunale ovvero di determinazione dirigenziale). In mancanza, vi provvederà lo stesso Ufficio.

L'atto transattivo, deliberato dalla Giunta comunale (o dal Consiglio o oggetto di determinazione dirigenziale), secondo le modalità di cui ai commi precedenti, dovrà essere controfirmato anche dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art.68 Legge professionale (R.D.L 27/11/1933 n.578 - convertito in legge n.36 del 1934).

Per le liti pendenti in cui il Comune non è costituito in giudizio, l'Ufficio del contenzioso interloquisce direttamente con la controparte come rappresentata e, ove ne ravvisi l'utilità per l'Ente, provvede a redigere lo schema di atto transattivo, procedendo secondo le modalità esplicitate nei commi precedenti.

Art. 10

Esecuzione delle sentenze

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per il Comune, l'Ufficio del contenzioso valuta l'opportunità di una eventuale impugnativa, se ne ricorrono gli estremi, previa relazione sulla relativa opportunità da parte dell'eventuale professionista incaricato dal Comune.

Per la esecuzione delle sentenze e delle decisioni giurisdizionali si procede, ai sensi dell'art.194 del D.L.vo 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio anche più volte durante l'esercizio, al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno al Comune con ulteriore aggravio di spese.

Art. 11 **Pubblicità**

- I. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantire la maggiore diffusione nonché nelle forme previste dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza della P.A.
- II. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, a cura dell'Ufficio del contenzioso, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.
- III. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 12 **Abrogazione di disposizioni previgenti e Norme di rinvio**

- I. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme previgenti.
- II. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.